

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2003, n. 0301/Pres.

Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22.

Art. 1

1. Il presente Regolamento si applica, in deroga alle disposizioni del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996 n. 22, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1998, n. 173, nonché autorizzati all'esercizio ai sensi dell'ordinanza 3 giugno 1998, n. 192/Pres. successivamente modificata e prorogata.

Art. 2

1. Al fine del rilascio di un provvedimento espresso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, i soggetti interessati presentano alla Provincia territorialmente competente, istanza di autorizzazione corredata dalla seguente documentazione:

- a) documentazione tecnica ed amministrativa prevista per la realizzazione dell'impianto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, come stabilito dall'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 22/1997;
- b) relazione tecnica descrittiva dell'impianto esistente;
- c) relazione tecnica finalizzata alla valutazione della compatibilità del trattamento delle diverse tipologie di rifiuti liquidi con la tecnologia dell'impianto;
- d) elaborati grafici illustranti l'impianto esistente;

2. La medesima documentazione, a cura dell'istante, è contestualmente inviata alla Direzione regionale dell'ambiente, unitamente ad una relazione di compatibilità ambientale contenente gli elementi indicati nell'allegato A al presente Regolamento, ai fini dell'accertamento della valutazione di compatibilità ambientale.

Art. 3

1. Il Direttore regionale dell'ambiente, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2, accerta l'inesistenza di decisivi danni ambientali e la compatibilità ambientale dell'impianto, individuando, ove necessario, tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale dell'opera.

2. L'accertamento di cui al comma 1 costituisce parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

3. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 settembre 1990 n. 43.

Art. 4

1. Il Direttore regionale dell'ambiente, ove non vengano assunti i provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 21 della legge regionale 43/1990, trasmette l'accertamento di compatibilità ambientale alla Provincia.

2. La Giunta provinciale, entro 60 giorni dall'acquisizione dell'accertamento stesso, verificata la regolarità della realizzazione dell'impianto sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 2, rilascia il provvedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Allegato A

La relazione di compatibilità ambientale di cui all'articolo 2 contiene i seguenti elementi:

- a) la descrizione analitica dello stato dei luoghi e dell'ambiente;
- b) la descrizione delle finalità dell'opera e dei motivi della localizzazione prescelta;
- c) la descrizione dell'opera con particolare riferimento:
 - 1) alle caratteristiche fisiche del suo insieme;
 - 2) alla qualità e quantità dei residui ed emissioni previsti, nel rispetto della normativa vigente, relativamente all'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo, da rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, rischio di incendi, risultanti dall'opera;
 - 3) alla qualità e quantità dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti e alla specificazione dei mezzi di trasporto previsti;
- d) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette al potenziale impatto dell'opera, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla

- vegetazione, al suolo, all'acqua, all'aria, agli elementi climatici, ai beni storico-culturali e ambientali, ai fattori socio-economici ed all'interazione tra essi;
- e) l'identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti alla gestione e abbandono dell'opera per quanto riguarda:
- 1) il prelievo e l'utilizzo di risorse naturali;
 - 2) l'emissione di inquinanti, la creazione di sostanze nocive, lo smaltimento di rifiuti, il verificarsi di incidenti;
- f) la descrizione delle misure attuate e/o previste per evitare, ridurre o compensare i rilevanti effetti negativi dell'opera sull'ambiente, e dei sistemi di monitoraggio attuati e/o previsti;
- g) un riassunto, di agevole interpretazione e riproduzione, delle informazioni trasmesse, corredato dagli elaborati grafici essenziali.